**DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157**

**Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da**

**COVID-19. (20G00183)**

*(GU n.297 del 30-11-2020)*

Vigente al: 30-11-2020

Titolo I  
Disposizioni in materia fiscale e contributiva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020

del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24

ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale

sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attivita'

economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25

ottobre 2020, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3

novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, nonche' le

relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10,

13 e 20 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre

ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati

dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3

novembre 2020, per la tutela della salute in connessione

all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 29 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte

sui redditi e dell'IRAP

1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della

seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e

dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre

2020.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 6 del

decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che disciplinano la proroga

del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto

delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano

gli indici sintetici di affidabilita' fiscale.

3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non

superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di

almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto

allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento

della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e

dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresi', a

prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto

comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione

che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al

decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o

sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da

uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto,

come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del

Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e

dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ovvero

per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio

nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un

livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26

novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai

sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9

novembre 2020, n. 149.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati,

senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione

entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'

versato.

6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti

«30 aprile 2021».

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni

di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 2

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

in scadenza nel mese di dicembre

1. Per i soggetti, esercenti attivita' d'impresa, arte o

professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non

superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di

almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto

allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che

scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli

23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e

comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti

d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per

garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i

comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti

esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio

dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o

professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere

dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del

fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che

esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre

2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in

qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano

le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,

sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale

caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un

livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre

2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi

degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9

novembre 2020, n. 149, nonche' ai soggetti che operano nei settori

economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge,

ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di

viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede

legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale

caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di

rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le

ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre

2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono

effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica

soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un

massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento

della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso

di quanto gia' versato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.925

milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo

26.

Art. 3

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in

materia di imposte sui redditi e Irap

1. Il termine per la presentazione in via telematica della

dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta

regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 2 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in

scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al 10 dicembre 2020.

Art. 4

Proroga termini definizioni agevolate

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1°

marzo 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi

dell'articolo 26.

Art. 5

Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui

all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli

apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),

del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del

canone concessorio del quinto bimestre 2020 e' versato in misura pari

al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del

medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota,

pari all'80 per cento, puo' essere versata con rate mensili di pari

importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per

giorno. La prima rata e' versata entro il 22 gennaio 2021 e le

successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima

rata e' versata entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 559

milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo

26.

Art. 6

Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137

del 2020 ad ulteriori attivita' economiche

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28

ottobre 2020, n. 137 si applicano anche ai soggetti che, alla data

del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi

dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attivita'

prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati

nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446

milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e

indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede

ai sensi dell'articolo 26.

Art. 7

Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. A

seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino

alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero

dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e

ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di

presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»;

b) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quater 1.

Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme

oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in

qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della

richiesta di cui al comma 1.

1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione

delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che

non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata

presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso

dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di

assegnazione dei crediti pignorati.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di

accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione

presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a

decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre

2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo

periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602

del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e'

documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le

somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con

riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli

effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del

decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si

determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione,

di dieci rate, anche non consecutive.

5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali,

anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1

e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'

intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente

dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di

rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare le

rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di

accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.

6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali dilazioni

possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali,

alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni

di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,

e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.».

Art. 8

Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b),

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78,

comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n.

149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale

propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attivita'

economiche indicate dalle predette disposizioni.

Titolo II  
Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro

Art. 9

Indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli

stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle

vendite

1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo

15, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e' erogata

una tantum un'ulteriore indennita' pari a 1.000 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto

di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di

entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo

periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro

dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva

pari a 1.000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai

lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese

utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti

termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in

vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione

lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non

titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di

NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000 euro

ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro

attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori

diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso

tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente

decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno

trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del

presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra

il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente

decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali

riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice

civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata

in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti,

devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un

contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019

derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari

di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla

data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli

articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del

turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei

requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta una indennita'

onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la

data di entrata in vigore del presente decreto di uno o piu'

contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e

degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno

trenta giornate;

b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a

tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla

lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarita', alla data di entrata in vigore del

presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1°

gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al

medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e

non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli

articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81, senza corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui

all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta un'indennita',

pari a 1000 euro. La medesima indennita' viene erogata anche ai

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con

almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data

di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un

reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge

del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 2020 n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84,

comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9,

comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce

esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro

cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6

e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal

medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo

stesso.

9. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa

domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per

l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite

di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione

all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente

comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 466,5

milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di saldo netto da

finanziare, 26,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi

dell'articolo 26.

Art. 10

Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa' sportive

dilettantistiche

1. La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni

sportive e societa' sportive dilettantistiche istituito ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e'

incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni di

euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 11

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

1. Per il mese di dicembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport e

Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno

2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori

impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico

Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le

federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli

enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico

Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le

societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui

all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o

sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai

percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza

di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di

emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,

27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente

decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a

percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui

all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di

cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli

assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di

invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione

del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro

il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui

all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo

sport, del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute S.p.A. che,

sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del

decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico

Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo

l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo

96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui

all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui

all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui

all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i

quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e' erogata

dalla societa' Sport e Salute S.p.A., senza necessita' di ulteriore

domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a

Sport e Salute S.p.A. per l'anno 2020 sono incrementate di 170

milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da 1 a 3,

Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del

numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa

verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui

all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui

all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui

all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui

all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Entro il

31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente

comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi

diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennita' erogata per

il mese di dicembre.

5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da 1 a

3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche

tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30

novembre 2020 e non rinnovati.

6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con

cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di

governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero

dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio

emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al

limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e

Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone

comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di

funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e

Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di

euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 12

Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per

l'internazionalizzazione

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di

previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19

maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato

di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «accompagnatori

turistici», sono inserite le seguenti: «e le imprese, non soggette a

obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali

di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attivita'

riferite al codice ATECO 49.31.00.».

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato

di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per

l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di

euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite

dal settore delle fiere e dei congressi.

4. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1,

lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli

182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

nonche' dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle

imposte sui redditi, non rilevano altresi' ai fini del rapporto di

cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

sui redditi, ne' alla formazione del valore della produzione netta,

di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli

fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti

unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del

29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra

il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

6. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilita'

del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge

28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per

l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72,

comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente

incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalita'

di cui alla lettera d) del medesimo comma.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 860 milioni di

euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai

sensi dell'articolo 26.

Art. 13

Misure in materia di integrazione salariale

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1,

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti

anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in

vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di 35,1

milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti

di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni

di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35,1

milioni di euro per l'anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2022

si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Titolo III  
Ulteriori misure urgenti

Art. 14

Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive

per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per

l'anno 2020

1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione

epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere

particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma

3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni

suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono

entro il 31 marzo 2021.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente.

Art. 15

Differimento delle elezioni degli organismi

della rappresentanza sindacale

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con

riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle

deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per

l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data

del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo

dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati

da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con

modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via

eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono

prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del

personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette. Le

elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza

si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il

rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il

ricorso a modalita' telematiche in funzione dello snellimento delle

procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed

alle assemblee sindacali.

Art. 16

Rinvio del federalismo fiscale

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2021», ovunque ricorra, e'

sostituita dalla seguente: «2023»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al 2020» sono

sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2022» e le

parole «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«A decorrere dall'anno 2023»;

2) al comma 3, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;

2) al comma 2, le parole «entro il 31 luglio 2020» sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2021» e' sostituita

dalla seguente: «2023».

Art. 17

Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale

del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

le parole da «che, sulla base» fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: «e sono svolte, sulla base delle strategie

di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e

delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun

dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta

eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al Sistema

informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula un

apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la

progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei

sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettivita' e

l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale

definito dal dipartimento. Analoga facolta' e' riconosciuta al

Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i

sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica. A

partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del

Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei

Servizi, sentita la Sogei S.p.A., gli importi dei corrispettivi

previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle

attivita' informatiche dello Stato 2013 - 2016 sono rideterminati, in

conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari

stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione

definiti ed applicati nell'ambito della Convenzione, ivi inclusi

quelli applicati nell'ambito delle attivita' di customer

satisfaction, approvati dal Comitato di governo della Convenzione

relativamente all'anno precedente. Gli effetti della Convenzione di

cui al precedente capoverso e degli altri accordi e rapporti

contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia di

tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo capoverso. Il

Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1,

lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e

dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44,

stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della

fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con

la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalita'.

Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere

vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di

servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A.».

Art. 18

Responsabilita' per l'inadempimento degli obblighi previsti

dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e

risoluzione controversie internazionali

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti

individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche

per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili

nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno

dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto

conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse

pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in

deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24

dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022,

l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato

di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta

responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o

dell'erogazione degli aiuti medesimi.

2. Al fine di definire modalita' semplificate per l'inserimento nel

Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale,

contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime

di responsabilita', sono apportate le necessarie modifiche al

regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma

7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni

sui redditi e» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti convenzioni

contro le doppie imposizioni sui redditi,»;

b) dopo le parole «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono inserite le

seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10

ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,

e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative

di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate

adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,».

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo e' aggiunto il

seguente: «Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono

dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti

degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli

interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro

le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo

precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti

accordi.».

Art. 19

Facolta' di estensione del termine di durata

dei fondi immobiliari quotati

1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi

delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono

fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle

quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato

o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31

dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare

il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente

articolo, per stabilire la possibilita' di prorogare in via

straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre

2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la

«Proroga Straordinaria»). Tale modifica del regolamento e' possibile

per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in

vigore delle presenti disposizioni, anche nel caso in cui: (i) il

relativo regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di

prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi

dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 5 marzo 2015 n. 30, (il «Periodo di Grazia»), ma tale

facolta' non sia stata ancora esercitata alla data di entrata in

vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che in tal caso i

gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga

Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di

Grazia; (ii) sia gia' stata deliberata la proroga della durata ai

sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 («Periodo di

Grazia») ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo

di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione gia' preveda la

possibilita' di avvalersi della proroga straordinaria di cui

all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

116; (iv) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020.

L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del

Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della

Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il

termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente

avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per

un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data

di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.

2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria

di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei

partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il

voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto

dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento,

di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'avviso di convocazione dell'assemblea e' pubblicato, anche in

deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione,

con un preavviso minimo di sette giorni di calendario.

Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi

faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della

commissione di gestione su base annuale e' ridotta di due terzi

rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel

relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed

e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in

conformita' al presente articolo si intendono approvate in via

generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19

gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.

Art. 20

Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonche' per

l'emersione del lavoro irregolare

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino

al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza

preordinato al contenimento della diffusione del contagio da

COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque

connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per

l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro

48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del

personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi

all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per

il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale

delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del dispositivo di

soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°

novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita' di

soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in

condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al

31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi

all'emergenza epidemiologica in corso e' autorizzata, per l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco.

3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per

consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e

del compenso forfetario di impiego al personale militare medico,

paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale

operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo

svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a

contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero

territorio nazionale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro

6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162

per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma

possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di

cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a

quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il

2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«30.000.000 di euro per il 2021»;

b) al comma 25, primo periodo, le parole: «di euro 24.615.384 per

l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,» sono sostituite

dalle seguenti: «30.000.000 di euro per il 2021».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96 milioni

di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021 si

provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 21

Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno

2020 che costituisce limite di spesa.» sono sostituite dalle

seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni

per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse

relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione

delle istanze di contributo gia' presentate entro il 15 dicembre 2020

e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020

nonche' al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di

contributo raccolte con le medesime modalita' e procedure di cui al

comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle

politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al

fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo

ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di

cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre

2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di

euro.»;

b) al comma 2, le parole da «con codice ATECO prevalente» fino a

«materia prima di territorio.» sono sostituite dalle seguenti «con

codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e,

limitatamente alle attivita' autorizzate alla somministrazione di

cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per

l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere

agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima

di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente

procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.»

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, del 27 ottobre 2020, e' conseguentemente adeguato a

quanto previsto al comma 1, lettera a).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di

euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 22

Contributo per la riduzione del debito

delle regioni a statuto ordinario

1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di

ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma

841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato

alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250

milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al

finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza

nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del

saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre

2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al

ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione

all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i

ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le

variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse

trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019

possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con

delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro

per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni

di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento

netto si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Tabella A

=====================================================================

| | |Riparto del contributo |

| | Percentuale di | per la riduzione del |

| Regioni | riparto | debito |

+========================+==================+=======================+

|Abruzzo | 3,16%|  7.906.447,37|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Basilicata | 2,50%|  6.246.447,37|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Calabria |  4,46%|  11.151.447,37|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Campania |  10,54%|  26.349.605,26|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Emilia-Romagna |  8,51%|  21.266.447,37|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Lazio |  11,70%|  29.258.289,47|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Liguria |  3,10%|  7.751.973,68|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Lombardia |  17,48%|  43.706.315,79|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Marche |  3,48%|  8.705.921,05|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Molise | 0,96%| 2.393.026,32|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Piemonte | 8,23%| 20.568.026,32|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Puglia | 8,15%| 20.381.710,53|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Toscana | 7,82%| 19.543.289,47|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Umbria | 1,96%| 4.905.131,58|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|Veneto | 7,95%| 19.865.921,05|

+------------------------+------------------+-----------------------+

|TOTALE | 100,00%| 250.000.000,00|

+------------------------+------------------+-----------------------+

Art. 23

Fondo perequativo

1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di

5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte

delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1,

2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle

misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, del decreto-legge

28 ottobre 2020 n. 137, dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e

del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, nonche' del presente

decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati

destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una

significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti puo' essere

previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti

fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo

economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da

rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il

decreto puo' essere adottato. Ai relativi oneri pari a 5.300 milioni

di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 24

Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: «16-ter. L'accertamento

della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario

inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,

effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di

regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di

quattordici giorni, delle misure relative allo scenario

immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga

congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati

conformemente ai principi espressi dal presente comma.».

Art. 25

Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui

all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.

172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi

avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai

sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa' da essi a

tale fine individuata puo' procedere, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo

statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci,

adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie,

delle azioni di titolarita', alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di

quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo

2437-quater, secondo comma, sono ridotti rispettivamente a cinque

giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del

medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a venti giorni.

Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai

fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni,

non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo

55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con

l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26

novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della

relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della

legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma

1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 gli importi, per l'anno 2020,

sono rideterminati come indicato nell'Allegato 2 al presente decreto.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 600 milioni di euro per

l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 4, 5, 6,

9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo,

determinati in 8.999,46 milioni di euro per l'anno 2020, 6.301,885

milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022,

che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in

9.529,46 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di

indebitamento netto e fabbisogno in 7.211,585 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative

all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di

trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.

c) quanto a 24.615.384 di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di

cui all'articolo 20, comma 4, lettera b);

d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di

cui all'articolo 21 comma 1, lettera a);

e) quanto a 6.554,5 milioni di euro per l'anno 2021, che

aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in

7.084,5 per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e

fabbisogno in 34,901 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.195,552

milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di

quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti

dagli articoli 1, 2, 4, 5, 13 e 20;

f) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di

cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da

ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

g) quanto a 600.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190;

h) quanto a 57 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei

residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

i) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

l) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

4. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle

partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 90

milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020

l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime

risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il

servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative

sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente

Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni

effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita,

secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato.

5. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli

articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, 229, commi 2-bis e

4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui agli

articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89 comma 4, del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di

euro per l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto residui

per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente,

per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9,

primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi

riferita all'anno 2021.

6. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme

impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le

amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo

i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano

adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli

interventi di conto capitale non si applica quanto disposto

dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui

all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3

dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009.

7. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di

tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei

provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per

la necessaria regolarizzazione.

8. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese

quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di

spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al

comma 6. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta

applicazione del presente comma.

10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle

misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal

bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero

dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'

effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti

capitoli di spesa.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle Camere

per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 30 novembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico